



**CITTA' DI CANICATTI'**  
(Provincia Regionale di Agrigento)

Det. n. 25

del \_\_\_\_\_

## DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarico a scavalco dr. Diego Peruga - Dirigente - Comandante della Polizia Municipale del Comune di Caltanissetta.-

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- a far luogo dal 21 dicembre 2015 il posto di dirigente della Direzione V<sup>^</sup> - Comandante della Polizia Municipale si è reso vacante in quanto il responsabile della posizione dirigenziale afferente al servizio suddetto, titolare di incarico a tempo determinato, a seguito di scorrimento di graduatoria, ha optato per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Caltanissetta;

- il posto dirigenziale in questione (Comandante della Polizia Municipale) è specificamente previsto da espresse disposizioni di legge (cfr. art. 9 della legge n. 65 del 1986 e art. 6 della legge regionale n. 17 del 1990);

- per assicurare il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, evitare nocimento all'azione amministrativa (la mancanza del dirigente non renderebbe possibile l'adozione degli atti di competenza dirigenziale, l'attività generale di coordinamento del servizio, la resa dei pareri di regolarità tecnica ed in generale assicurare l'esigenza della continuità nelle funzioni del servizio avente particolare e delicata rilevanza, a concreto rischio di paralisi amministrativa per l'assenza del responsabile) e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione delle attività istituzionali, garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo conseguire un significativo contenimento della spesa relativa alla gestione del personale, questo ente - in attesa di provvedere in maniera definitiva alla copertura del posto nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzione di personale - ha ravvisato l'opportunità di avvalersi della possibilità offerta dall'art. 1, comma 58bis della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente al personale degli enti locali di svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in quanto l'attuale modello organizzativo e la dotazione organica dell'ente non consentono scelte alternative efficaci (in dotazione organica sono previsti cinque posti dirigenziali e al momento sono in servizio esclusivamente tre figure dirigenziali di cui due di ruolo e una con incarico a tempo determinato);

**Ritenuto** che per la copertura temporanea delle funzioni dirigenziali della Direzione V<sup>^</sup> - Comandante della Polizia Municipale, quest'organo monocratico ha chiesto, con nota prot. n. 3266 del 26 gennaio 2016, apposita autorizzazione al Comune di Caltanissetta per avvalersi - per due giorni alla settimana per complessive ore sei - delle prestazioni professionali del dr. Diego Peruga, dirigente in servizio presso il suddetto Comune (la cui competenza professionale è stata personalmente sperimentata e riconosciuta, in quanto soggetto già in servizio presso questo ente, in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente e adeguato a ricoprire l'incarico di Comandante della Polizia Municipale, avendo già maturato notevole esperienza presso questo Comune nel suddetto incarico), e ciò per effetto del combinato disposto di cui all'art. 1 comma 58bis della legge n. 662/96, dell'art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle pertinenti disposizioni del CCNL comparto Regioni-Autonomie locali, Area Dirigenza;

**Dato atto** che l'incarico a "scavalco" trova la sua fonte legittimante nell'art. 1 comma 58bis della legge n. 662 del 1996, con il quale il legislatore ha inteso favorire la collaborazione tra gli enti locali, ponendo una espressa deroga al principio previsto dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il quale fa rinvio alla suddetta norma, disponendo che "Resta fermo per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità...salvo la deroga prevista... dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662."), e che la disposizione in esame pertanto si atteggia come normativa speciale che deroga al principio di esclusività e al divieto di cumulo cui sono soggetti i dipendenti della pubblica amministrazione;

*Considerato* che tale norma non è da considerarsi abrogata a seguito della riscrittura dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ad opera dell'art. 3, comma 79 della legge finanziaria 2008 e non è incompatibile con il nuovo testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo, così come integrato dall'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 (in tal senso si esprime, anche se con riferimento all'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 2004 - norma non dissimile da quella in esame, che consente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni - Dipartimento Funzione Pubblica parere n. 34/2008, Aran orientamento applicativo del 7 luglio 2005, Consiglio di Stato parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, Ministero dell'Interno Dip. Affari interni e territoriali - Dir. Centrale per le Autonomie n. 2/2005 del 21 ottobre 2005, Corte dei Conti Piemonte delibera n. 283/2013 del 30 luglio 2013);

*Rilevato* che (come è stato autorevolmente sostenuto, cfr. Corte dei Conti Piemonte delibera n. 200/2012 del 23 maggio 2012, Corte dei Conti Lombardia delibera n. 23/2009 del 6 febbraio 2009, Aran parere prot. n. 22701 del 3 dicembre 2015):

- l'attività lavorativa di un dipendente di un Comune presso un altro ente locale trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che non altera la titolarità del rapporto di lavoro (il quale resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente), e non comporta l'ingresso di nuovo personale, con la creazione di rapporti di lavoro e incremento di spesa, consentendo, al contrario un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro, non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto non infrange i limiti posti all'assunzione di personale;

- non occorre la costituzione di un nuovo contratto, ma risulta sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza; infatti il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

- le prestazioni lavorative a scavalco rese dai dipendenti degli enti locali a favore di altri enti locali esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010;

- la scelta negoziale per cui tutti gli enti, sia con la dirigenza che senza dirigenza, possono avvalersi dello strumento di utilizzo a tempo parziale del personale di altre amministrazioni si inquadra in una logica di "favor", che non configura un rapporto a tempo parziale del dipendente e che solo alle amministrazioni del comparto diverso dagli enti locali è precluso;

*Preso atto* che con determinazione del Segretario Generale n. 1347 del 18 febbraio 2016 il Comune di Caltanissetta ha reso l'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 58bis della legge 662/96, cosicché si può procedere al conferimento del relativo incarico, a tempo determinato, per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali afferenti alla Direzione V<sup>^</sup>, secondo quanto convenuto ed espresso nella suddetta nota con l'amministrazione di appartenenza dell'incaricato fino al 30 giugno 2016;

*Ritenuto* per quanto sopra di dover determinare che le prestazioni dirigenziali del dr. Diego Peruga siano svolte per due giorni alla settimana, per complessive ore sei fuori dall'orario di servizio prestato presso l'ente di appartenenza, con connessa quantificazione del relativo trattamento economico fondamentale ed accessorio siccome stabilito dal CCNI e dal CCDI Dirigenza di questo Comune (rapportato in maniera proporzionale alla misura della prestazione resa);

*Osservato* che il conferimento dell'incarico risponde all'improcrastinabile necessità di garantire il regolare funzionamento della Direzione V<sup>^</sup> - Polizia Municipale, onde evitare che l'assenza del soggetto incaricato delle funzioni dirigenziali possa causare nocimento al servizio;

*Visto* e richiamato l'art. 1, comma 58 bis L. n. 662/96, il quale prevede che "...I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.";

*Visto* l'art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (e successive modifiche ed integrazioni), il quale dispone che "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità...salva la deroga prevista...dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662...";

*Visto* l'art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come inserito dall'art. 13, comma 2 della legge 04 novembre 2010, n. 183) il quale detta disposizioni circa la disciplina

dell'utilizzazione in assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni pubbliche, "...fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia...";

**Accertata** la competenza del presente Organo monocratico ai sensi dell'art 13, comma 1 della L. R. n. 7/92;

**Viste:**

- la dichiarazione con la quale l'interessato ha manifestato il proprio consenso ad effettuare prestazione lavorativa a scavalco;
- la dichiarazione con la quale l'interessato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, attesta che nei propri confronti in relazione all'incarico dirigenziale di che trattasi non sussiste una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dalle disposizioni di cui al suddetto decreto e di non avere svolto incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

**Ritenuto** che la spesa per l'incarico in questione rientra tra le spese di personale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 2 D. Lgs 267/00, necessaria per consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati ed assicurare il razionale utilizzo della struttura nonché lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa;

#### DETERMINA

1. **di approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di conferire** incarico "a scavalco" ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 58 bis L. n. 662/96 per due giorni alla settimana, fuori dall'orario di servizio prestato presso l'ente di appartenenza, per complessive ore sei settimanali decorrente dal **01 marzo 2016** e fino al **30 giugno 2016** di dirigente della Direzione V<sup>^</sup> - Comandante della Polizia Municipale al dr. Diego Peruga, meglio in atti generalizzato, dirigente in servizio presso il Comune di Caltanissetta, in possesso dei requisiti di legge e per il quale l'amministrazione di appartenenza ha rilasciato la prescritta autorizzazione;
3. **di dare atto** che le prestazioni dirigenziali per complessive ore sei settimanali saranno svolte di norma in due giorni a settimana (secondo modalità di articolazione da concordare di volta in volta e secondo necessità tra questa amministrazione e il dirigente incaricato) e che la quantificazione del relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, avviene secondo quanto stabilito dal CCNL e dal CCDI Dirigenza, con decurtazione proporzionale rispetto alla parzialità della prestazione resa (1/6 del trattamento previsto per i dirigenti a tempo pieno);
4. **dare atto** altresì che l'incarico è conferito in esecuzione della prescritta competenza del Sindaco di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. e che pertanto lo stesso potrà cessare anticipatamente alla data di scadenza qualora venga meno il rapporto fiduciario tra l'ente e il dirigente incaricato e che l'incarico comunque si intenderà cessato qualora, anche anticipatamente rispetto alla data di scadenza, venga ricoperta la relativa posizione dirigenziale;
5. **notificare** il presente provvedimento al dr. Diego Peruga nonché trasmetterlo al Comune di Caltanissetta, alla Direzione I - AA.GG., alla Direzione II- Serv. Finanziari, per i rispettivi adempimenti e per l'assunzione del relativo impegno della spesa ed ogni altro connesso onere assicurativo e previdenziale;
6. la Direzione II<sup>^</sup> - Servizi Finanziari provvederà a comunicare entro 15 giorni dall'erogazione del compenso l'ammontare dello stesso al Comune di Caltanissetta
7. **pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell'ente.

IL SINDACO  
(rag. Vincenzo CORBO)

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.

Canicatti, li 25 FEB. 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
(DR.SSA CARMELA MELI)

P.A. GIRA FOR

SECRETARY